

(N. 861)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore GIARDINA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1954

Concessione di pensione straordinaria allo scultore Carlo Fontana.

ONOREVOLI SENATORI. — Fra gli artisti che, dalla fine dell'Ottocento, hanno nobilmente rappresentato la scultura italiana — e dei quali il nostro collega Pietro Canonica è il più alto rappresentante — emerge Carlo Fontana, nato a Carrara, il 20 ottobre 1865. Dei suoi lavori sono da ricordare la *Quadriga*, collocata sull'Altare della Patria; l'*Acquaiolo*, acquistato dal Museo del Lussemburgo; il *Farinata* ed il *Mercurio*, ora alla Galleria nazionale ed a quella di Arte moderna di Roma; il *Cristo accogliente* del cimitero di Tivoli; il *Cristo delle funi*, collocato a San Paolo; i busti di Mamiani, Bjorson, Ferri, Scialoja. Notevole il suo progetto di *Colonna Coclea* — di stile e forma romana, rievocante la trimillenaria storia della nostra stirpe — che l'Autore tuttora confida di realizzare e collocare presso il confine della Patria a documento e glorificazione della civiltà occidentale.

Carlo Fontana, vincitore fin dalla prima giovinezza di numerosi premi nazionali, fa parte da anni dell'Accademia di San Luca, chiamatovi per i suoi meriti artistici.

Mentre ogni risparmio è stato falcidiato dalla svalutazione monetaria, Carlo Fontana ha perduto la possibilità di fruire della pensione di direttore della Scuola di scultura dell'Accademia di Carrara, per aver volontariamente lasciato il posto a causa della mancata assegnazione del lavoro, che gli era stato promesso per la formazione, non soltanto teorica, dei suoi allievi.

Dato che l'avanzata età impedisce al Fontana l'ulteriore lavoro, per ragioni di umanità ed a riconoscimento della sua personalità ed attività di artista, si propone l'assegnazione a lui di una pensione vitalizia straordinaria, con decorrenza dal 1º gennaio 1954, secondo il progetto che ho l'onore di presentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Allo scultore Carlo Fontana è concessa, a decorrere dal 1º gennaio 1954, una pensione vitalizia straordinaria di lire 360.000 annue, con gli altri assegni spettanti a norma delle disposizioni vigenti sulle pensioni.

Art. 2.

Alla spesa, di cui al precedente articolo 1, si provvederà a carico del capitolo 656 del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 e di quelli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.